

COPIA



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO : REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21,00**, nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA, STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TORASSO SIMONE	SINDACO	X	
MOLLO EMILIANO	CONSIGLIERE	X	
BALBO MARISA	CONSIGLIERE	X	
BUONINCONTRI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MAUNERO ERICA	CONSIGLIERE	X	
CANE CHIARA	CONSIGLIERE	X	
ODORE BRUNO	CONSIGLIERE	X	
BERTORELLO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
GRECO STEFANO	CONSIGLIERE	X	
BERTOLUSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
ROSSO GIULIANO	CONSIGLIERE	X	

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CRAVERO FRANCESCA	VICE SINDACO	X	
ROSSO STEFANO	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il Signor **MENNELLA Dr. Ciro** Segretario Comunale .

Il Signor Dott. **TORASSO SIMONE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione Di Pubblicazione		
Publicata all'albo pretorio com.le dal 5/01/2017 Al 20/01/2017 Ai sensi dell'art.124 del D.L.vo 18/08/2000 n.267 OPPOSIZIONI Il Segretario Comunale F.to MENNELLA Dr. Ciro		Inviata ai Capi-gruppo consiliari <input type="checkbox"/>

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio Attività Produttive e dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

**Il Responsabile del Servizio
Attività Produttive e dei Servizi
F.to: ROSSO Gaspare**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dei servizi produttivi;
Premesso che:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 35/2006 e n. 29/2010, sono state a suo tempo approvate le Disposizioni programmatiche, la Regolamentazione delle attività mercatali e la disciplina locale dell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- si rende necessario adeguare il corpo normativo comunale secondo i nuovi principi comunitari recepiti con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, in particolare all'art.70 comma 5 secondo cui "*Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.*";
- la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato l'Intesa 05/07/2012, n. 83/CU sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica;
- la Regione Piemonte, con le leggi regionali 27 luglio 2011, n. 13, e 6 dicembre 2011, n. 22, ha modificato gli artt. 10 e 11 della L.R. 28/1999, prevedendo, tra l'altro, che i posteggi dovranno essere concessi secondo nuovi criteri e modalità di selezione stabiliti in un apposito regolamento regionale;
- con la deliberazione 09/11/2015, n. 17-2384, la Giunta Regionale del Piemonte ha pertanto approvato ed il Presidente ha di conseguenza emanato, il Regolamento Regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, con il quale è stata attribuita ai comuni la competenza in ordine alla applicazione delle nuove procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi;
- l'art. 3, comma 1, della deliberazione del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R ha previsto una durata di dodici anni, anziché i dieci precedentemente previsti, per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati e nelle fiere;
- con nota del 17/10/2016, prot. n. 16554/A1903A, la Regione Piemonte ha ulteriormente esplicitato le indicazioni tecnico – giuridiche in attuazione del precitato Regolamento Regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, fornendo uno schema riassuntivo delle diverse scadenze delle concessioni; le concessioni avranno la loro scadenza a partire dal 07/05/2017 e, ovvero in altra data che eventualmente verrà stabilita dalla normativa di settore;
- Considerato che, a seguito di altri diversi interventi del legislatore nazionale, sono state apportate modifiche alla normativa in materia di commercio su aree pubbliche che rendono necessario l'aggiornamento del testo del Regolamento in alcuni punti;
- Ritenuto che il testo delle norme del Regolamento Comunale attualmente in vigore disciplinanti la durata delle concessioni di posteggio, le modalità di assegnazione vada sostituito come segue (i termini da sostituire barrati e le integrazioni evidenziate in grigio);

Visti:

- la deliberazione della Giunta Regionale 26.09.2016, n. 25-3970, di recepimento del documento unitario delle Regioni e Province Autonome n. 16/94CR08/C11, per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche del 03 agosto 2016, con il quale sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi della norma e sono stati forniti i modelli tipo dei bandi da utilizzarsi;
- la nota della Regione Piemonte del 17 ottobre 2016, prot. 16554/A1903A ad oggetto: "Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi. Indicazioni tecnico giuridiche in attuazione del Regolamento Regionale del 9/11/2015, n 6/R e a seguito dell'accordo del 03/08/2016 recante "linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche"";
- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114;
- la Legge Regionale 12.11.1999, n° 28;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 626-3799 e la deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dello Statuto comunale;
- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Attività Produttive e dei Servizi espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- dato atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione comunale e non ha, pertanto, rilevanza sotto il profilo contabile.

Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di approvare le modifiche al "Regolamento per le aree mercatali - Riordino del settore del commercio su area pubblica", a suo tempo approvato con deliberazione C.C. n° 35/2012 e delibera C.C. n. 29 del 15.11.2012, nel testo in estratto di seguito riportato, evidenziando che le parti barrate vengono sostituite e le parti evidenziate in grigio risultano contemporaneamente modifiche e integrazioni:**

Art. 1

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, oltre a quanto stabilito con la legge 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, ai Regolamenti di polizia locale ed alle presenti norme di attuazione.

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D. L.vo 114/98**" si intende il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte 12 Novembre 1999 , n. 28,"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114"; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n.626 -3799, "Indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998,

n. 114” per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni; per “Regolamento regionale 6/R” Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE -VALIDITA' SPAZIALE.

In relazione alle caratteristiche socio - economiche ed alle consuetudini locali, fermo restando quanto stabilito del presente regolamento, il commercio su aree pubbliche del Comune di Sommariva perno può essere esercitato in due forme::

Con autorizzazione di tipologia A

su posteggi dati in concessione per ~~dieci~~ **dodici** anni; l'autorizzazione all'esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'organo competente del Comune sede di posteggio e consente inoltre:

- la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) della predetta D.C.R. 626-3799, su tutto il territorio nazionale, stante disposto dall'art. 28, comma 6 del D. L.vo 114/98;
- l'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio ~~regionale~~ **nazionale**;
- l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, all'art. 4, comma 1, lettera b);
- l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D. L.vo 114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c. del 16 gennaio 2001;

Con autorizzazione di tipologia B

- 1.** su qualsiasi area purchè in forma itinerante; l'autorizzazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ~~nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società~~ **di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.**

L'autorizzazione di tipo B consente, inoltre, all'operatore:

- l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale previsto dal D. Lvo 114/98 nazionale secondo le risultanze della circolare del ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001;
- l'esercizio dell'attività nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella D.C.R. 626-3799 artt. 3 e 4 , limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, in riferimento all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione stessa e nazionale, secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del Commercio;

Art. 8

REGOLAMENTAZIONE DELL' AREA DI MERCATO

Al fine di garantire un'adeguata viabilità, nonchè garantire sulla Piazza stessa una fluida circolazione di eventuali mezzi di soccorso, l'ampiezza complessiva massima delle aree di mercato è stabilita come segue:

Superficie riservata ai commercianti su area pubblica per il settore alimentare e non alimentare:
Mq 572

Superficie riservata agli agricoltori
Mq 36

La forma del mercato è quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte miste, per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari

L'area mercatale è suddivisa in posteggi, numerati progressivamente e delimitati da appositi segni sul manto stradale.

I posteggi, a loro volta, sono suddivisi nei seguenti settori merceologici:

Settore alimentare n. 8 posteggi

Settore non alimentare n. 8 posteggi

La dimensione dei posteggi per gli operatori varia tra dai 27 ai 70 mq. con un fronte che va dai 6 ai 15 ml. e 4,5 m. di profondità –

Le dimensioni massime dei posteggi per gli agricoltori è la seguente:

- 4 ml a fronte e di 4,5 ml. di profondità.

I posteggi dotati di collegamenti tecnologici (alla rete idrica, alla fognatura ed alla rete elettrica) sono riservati agli operatori che esercitano il commercio dei prodotti alimentari deperibili, secondo le modalità previste dall' art. 10 , comma 2, della Delibera regionale n. 626-3799 e dall' Ordinanza n° 26705/95 del Ministero della Sanità.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi sono stabilite come segue:

UBICAZIONE:	p.zza Europa	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	lunedì	
PERIODO:	settimanale	
ORARIO:		
AREA VENDITA:	mq. 606	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Rosticceria macelleria</i>	1	
<i>Pesce</i>	1	
<i>Ortofrutta</i>	1	
<i>Salumi-formaggi</i>	1	
<i>Acciughe</i>	1	
<i>Dolciumi</i>	1	
<i>Produttori</i>	2 (liberi)	
Totale Alimentari	8	mq. 267,75
Intimo	1	
Abbigliamento	2	
casalinghi o altra tipologia mancante	1 (libero)	
Calzature	1	
biancheria per la casa	1	
Bigiotteria – fiori e piante	1	
pelletteria bigiotteria abbigliamento	1	
Totale Extra Alim	8	mq. 340,20
TOTALE	16	mq. 607,95

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato A).

ELENCO POSTEGGI – ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI mq.
1	Alimentare	Dolciumi	40,50
2	Alimentare	Frutta e verdura	67,50
3	NON Alimentare	Intimo	58,50
4	Alimentare	Formaggio -salumi	29,25
5	Alimentare	Rosticceria macelleria	36,00
6	NON Alimentare	Abbigliamento	43,20
7	NON Alimentare	Casalinghi fiore e piante	36,00
8	Alimentare	Acciughe	31,50
9	NON Alimentare	Calzature	47,25
10	NON Alimentare	Biancheria per casa	45,00
11	Alimentare	Pesce fresco	27,00
12	NON Alimentare	Abbigliamento casalinghi o articolo mancante	36,00
13	NON Alimentare	Bigiotteria pelletteria abbigliamento	33,75
14	Alimentare	Produttori agricoli	18,00
15	NON Alimentare	Pelletteria abbigliamento	40,50
16	Alimentare	Produttori agricoli	18,00
			TOT. 607,95

Art. 10

**DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"**

~~La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia A e della relativa concessione di posteggio è inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune, sulla base delle indicazioni contenute in un apposito bando comunale.~~

~~Il bando comunale è assunto previo accertamento delle disponibilità dei posteggi e contiene:
-l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
-il termine, non inferiore a trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, entro il quale l'istanza deve essere spedita;
-l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
-l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.~~

~~Il bando comunale è pubblicato sul B.U.R. e affisso, per trenta giorni, all'albo pretorio del Comune.~~

~~Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.~~

~~Le istanze eventualmente pervenute al Comune fuori termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo a nessuna priorità per il futuro.~~

~~Il procedimento per l'autorizzazione di tipo A si conclude entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si ritiene accolta.~~

~~La concessione di posteggio di tipo A, riferita al posteggio stesso, rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 28, comma 1°, lettera a) del D. L.vo 114/98, ha validità decennale e può essere rinnovata.~~

1. Il comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche utilizzando il registro di cui all'articolo 10 ter delle presenti norme, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - Il modello di domanda da utilizzarsi;
 - il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio entro il quale l'istanza deve essere presentata al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio;
 - ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.
4. Le domande pervenute al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
 - a) Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b) Oggetto del procedimento;
 - c) Persona responsabile del procedimento;
 - d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) Termine di conclusione del procedimento.
3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del **D.P.R. 160/2010**, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Sommariva Perno o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti. In caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
5. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.

6. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
7. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
9. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
10. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

AUTORIZZAZIONI DI TIPO A).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello predisposto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.
3. Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
 - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
 - b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Sommariva Perno o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

La concessione di posteggio fisso è rilasciata dal Comune, non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Nei casi di cessazione di azienda, la durata di concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Il subentrante ha altresì il diritto di sostituire il dante causa nelle graduatorie di assegnazione dei posteggi liberi e temporaneamente non occupati.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo corrispondenti complessivamente a 18 mercati settimanali, salvo documentata assenza per malattia, gravidanza o servizio militare

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio di cui sopra, previste dall'art. 29, comma 4, lettera b), oltre il periodo di ferie di trenta giorni nell'arco dell'anno, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio fisso o giornaliero per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

La concessione di posteggio fisso o giornaliero comporta da parte dell'operatore interessato la accettazione delle presenti norme di regolamentazione del mercato.

Art. 10 bis

MODALITÀ DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI RESISI LIBERI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE O DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI E FIERE GIÀ ESISTENTI – (ART. 8, REGOLAM. 6/R)

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.

2. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul mercato è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio: $(40/n^{\circ} \text{max presenze}) \times n^{\circ} \text{presenze maturate} = \dots \text{punti}$.

3. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluenza che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Art. 10 ter

REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI

1 Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in

cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni

2 In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.

Art. 13 MIGLIORIA POSTEGGI

~~Ai sensi della DGR 32/2642 del 02.04.2001 Titolo IV Capo I, prima di procedere alla pubblicazione di bandi per il rilascio di nuove autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio, vengono esaminate le eventuali domande di miglitoria giacenti, che comportino rilocalizzazione. Successivamente e prima della pubblicazione di un nuovo bando, si dà corso alle istanze di miglitoria che comportino rilocalizzazione pervenute dopo l'ultimazione delle procedure del bando precedente. Il procedimento si conclude entro la data fissata per la pubblicazione del nuovo bando e comunque non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di miglitoria; decorsi i suddetti termini senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.~~

~~La rilocalizzazione è vincolata alla possibilità di provvedere, quando necessario, all'allacciamento agli impianti di rete.~~

~~Nel caso di domande concorrenti, il Comune seguirà i seguenti criteri:~~

- ~~1) operatori che esercitano l'attività con veicolo attrezzato e che hanno in concessione un posteggio con dimensione inadeguata;~~
- ~~2) maggiore anzianità di presenza sul mercato;~~
- ~~3) maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;~~
- ~~4) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.~~

~~Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto vendita ha diritto, se possibile, ad ottenere un posteggio di ampiezza sufficiente a condizione che il nuovo posteggio sia compatibile con l'organizzazione generale del mercato e con i flussi veicolari e pedonali.~~

~~— Ai titolari di concessione è consentito lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda al Comune da parte degli interessati. Lo scambio consensuale deve essere assentito dal Responsabile del Servizio; lo stesso non deve comportare peggioramenti nelle condizioni del traffico pedonale e veicolare, non deve ostacolare l'attività di altri operatori del mercato, né deve peggiorare la possibilità di accesso a locali privati e/o pubblici.~~

~~— Gli operatori possono richiedere altresì, con le modalità sopra indicate, miglitorie che comportano aumenti o modifiche della dimensione del posteggio, solo ed esclusivamente se le stesse non determinano peggioramenti nelle condizioni del traffico veicolare e pedonale e non interferiscano con la visibilità di esercizi in sede fissa di vendita o di somministrazione o con la possibilità di accesso a locali privati o pubblici.~~

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglitoria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglitoria. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di miglitorie sulla base del seguente ordine:

- 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;

2) maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese);

3) data di presentazione dell'istanza di miglioria.

2. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di miglioria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

Art. 14 AGRICOLTORI

Si considerano agricoltori agli effetti della normativa in vigore ed agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, (come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti), in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Gli agricoltori muniti di certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco, oppure muniti di autocertificazione ai sensi dell'art.4 della L. n.228/01, attestante l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti della coltivazione o dall'allevamento, possono porre in vendita sul mercato i prodotti ottenuti dai propri fondi nelle aree individuate ai termini dell'art. 5 del presente regolamento.

I posteggi riservati agli agricoltori saranno assegnati dal Comune, **in base alle disposizioni degli artt. 10 -10 bis del presente regolamento**, adottando i seguenti criteri:

- 1) agricoltori già titolari di concessione di posteggio, che abbiano presentato domanda di miglioria;
- 2) agricoltori non titolari di posteggio fisso nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della giunta Regionale 02 aprile 2001, n. 32-2642, titolo III, punto 6° e segg.;
- 3) altri agricoltori.

Le concessioni di posteggio relative ad aree riservate agli agricoltori non saranno soggette a decadenza per inutilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, oltre che nel caso di documentata assenza per gravidanza, servizio militare, malattia o ferie (per un periodo non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno), qualora gli interessati provvedano a comunicare al Comune la sospensione dell'attività almeno 15 giorni prima del periodo di assenza dovuta alla mancanza stagionale dei prodotti agricoli.

L'agricoltore decade dalla concessione o dalla assegnazione di posteggio:

- a) in tutti i casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia;
- b) in caso di perdita della qualità di agricoltore;
- c) qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli agricoli.

Art. 15 ~~CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI~~ AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

~~In occasione di particolari ricorrenze e di festeggiamenti che non coincidano con il giorno di mercato settimanale, potranno essere rilasciate concessioni temporanee di posteggi extramercatali ai commercianti su aree pubbliche ed agli agricoltori.~~

1. Il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone pubbliche, religiose o formalmente riconosciute o istituite con provvedimento comunale. Le autorizzazioni temporanee sono accessorie alla manifestazione commerciale principale, devono essere minoritarie e subordinate nella scelta dei posteggi rispetto alle autorizzazioni ordinarie annuali

di tipologia A o B. Le autorizzazioni temporanee, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. L'ampiezza delle aree complessive è individuata nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.
5. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
6. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dall'art. 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Art. 24

SANZIONI E CONFISCA DELLA MERCE

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 114, le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dagli spazi previsti dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 25.82,00 a € 15.493,00e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art.29, comma 1, del D.lgs. 114/98.

Agli effetti del precedente comma non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio abusivamente occupato.

La merce confiscata deve essere distrutta , qualunque sia il suo valore.

Equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza, a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano tali fini.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 come previsto dall'art.29, comma 2, del Decreto legislativo 114/98.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

- 2) **Di approvare l'allegato "A" quale testo coordinato con la presente deliberazione.**
- 3) **Di trasmettere, per le finalità indicate nell'art. 19 della L.R. n. 28/99, la presente deliberazione all'Assessorato regionale al commercio – Direzione regionale Commercio ed Artigianato.**

% Allegato "A"

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

**Norme e direttive concernenti
l'esercizio del commercio al Dettaglio
su aree pubbliche**

(approvato con deliberazione C.C. N. 35/2006)
integrato e modificato con delibera C.C. N. 29 del 15.11.2010
e delibera C.C. N. 39 del 28.12.2016

Art. 1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, oltre a quanto stabilito con la legge 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, ai Regolamenti di polizia locale ed alle presenti norme di attuazione.

2. Agli effetti delle presenti norme, per "**D. L.vo 114/98**" si intende il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte 12 Novembre 1999, n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114"; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n.626 -3799, "Indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114" per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni; per "Regolamento regionale 6/R" Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

Art. 2
PRESCRIZIONI GENERALI

Il Comune adotta il seguente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Il Comune di Sommariva Perno, così come individuato dall'art.7 degli Indirizzi Regionali D.C.R. 1/3/2000, n. 626 – 3799, si identifica come Comune appartenente alla rete secondaria – Comuni minori.

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 114/98.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato per lo svolgimento del commercio su area pubblica e le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme, andranno effettuati con apposito provvedimento dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

Art. 3
DEFINIZIONI.

Ai fini del presente articolo si intende:

per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita delle merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del

demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

per fiera mercato, fiera locale, sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività con la partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE -VALIDITA' SPAZIALE.

In relazione alle caratteristiche socio - economiche ed alle consuetudini locali, fermo restando quanto stabilito del presente regolamento, il commercio su aree pubbliche del Comune di Sommariva perno può essere esercitato in due forme::

Con autorizzazione di tipologia A

su posteggi dati in concessione per **dodici** anni; l'autorizzazione all'esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'organo competente del Comune sede di posteggio e consente inoltre:

- la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) della predetta D.C.R. 626-3799, su tutto il territorio nazionale, stante disposto dall'art. 28, comma 6 del D. L.vo 114/98;
- l'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio **nazionale**;
- l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, all'art. 4, comma 1, lettera b);
- l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D. L.vo 114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c. del 16 gennaio 2001;

Con autorizzazione di tipologia B

2. su qualsiasi area purchè in forma itinerante; l'autorizzazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal **di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.**

L'autorizzazione di tipo B consente, inoltre, all'operatore:

- l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale previsto dal D. Lvo 114/98 nazionale secondo le risultanze della circolare del ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001;
- l'esercizio dell'attività nell'ambito delle manifestazioni mercatali ed extramercatali così come individuate nella D.C.R. 626-3799 artt. 3 e 4 , limitatamente ai posteggi non assegnati o

provvisoriamente non occupati, in riferimento all'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione stessa e nazionale, secondo la sopra richiamata circolare del Ministero del Commercio;

- la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento e svago;
- l'esercizio del commercio in forma Itinerante con soste necessarie per servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri;
- l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799 del 01/03/2000, all' art. 10, commi 4 e 5.

Art.5 TIPOLOGIE DI MERCATO

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, e dagli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- Area per l'esercizio del commercio su area pubblica con cadenza settimanale;
- Area per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza ultramensile.

Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su area pubblica, si rimanda all'allegata planimetria (Allegato A).

Art. 6 SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE

Il commercio su aree pubbliche, si svolge, di norma, a cadenza settimanale, nella giornata del lunedì sulla comunale Piazza Europa.

L'accesso all'area di mercato da parte degli operatori è consentito dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00; il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro di merci ed attrezzature non oltre le ore 14.00.

Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con ordinanza del Sindaco, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in materia.

L'esercizio del commercio sull'area di mercato è subordinato alla concessione o assegnazione di posteggio.

Chiunque acceda all'area di mercato è soggetto all'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché alle Ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale preposto al servizio.

Art. 7 SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E' fatta salva la facoltà del Sindaco, qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza ed igiene, viabilità o Polizia Stradale e comunque di pubblico interesse, di anticipare o posticipare il giorno di svolgimento del mercato o di sospendere temporaneamente qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata.

Il Comune, sentite le rappresentanze del mercato e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può disporre lo spostamento, l'anticipazione o la posticipazione del mercato in concomitanza con particolari ricorrenze o manifestazioni locali.

I posteggi che sono interessati agli spostamenti temporanei sopra citati, vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento.

I nuovi posteggi sono assegnati in base alla scelta effettuata dagli operatori interessati, che esprimono secondo un ordine di priorità determinato dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed in subordine dall'anzianità risultante dalla data di iscrizione al registro imprese.

Art. 8

REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA DI MERCATO

Al fine di garantire un'adeguata viabilità, nonché garantire sulla Piazza stessa una fluida circolazione di eventuali mezzi di soccorso, l'ampiezza complessiva massima delle aree di mercato è stabilita come segue:

Superficie riservata ai commercianti su area pubblica per il settore alimentare e non alimentare:
Mq 572

Superficie riservata agli agricoltori
Mq 36

La forma del mercato è quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte miste, per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari

L'area mercatale è suddivisa in posteggi, numerati progressivamente e delimitati da appositi segni sul manto stradale.

I posteggi, a loro volta, sono suddivisi nei seguenti settori merceologici:

Settore alimentare n. 8 posteggi
Settore non alimentare n. 8 posteggi

La dimensione dei posteggi per gli operatori varia tra dai 27 ai 70 mq. con un fronte che va dai 6 ai 15 ml. e 4,5 m. di profondità –

Le dimensioni massime dei posteggi per gli agricoltori è la seguente:
- 4 ml a fronte e di 4,5 ml. di profondità.

I posteggi dotati di collegamenti tecnologici (alla rete idrica, alla fognatura ed alla rete elettrica) sono riservati agli operatori che esercitano il commercio dei prodotti alimentari deperibili, secondo le modalità previste dall' art. 10 , comma 2, della Delibera regionale n. 626-3799 e dall' Ordinanza n° 26705/95 del Ministero della Sanità.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi sono stabilite come segue:

UBICAZIONE:	p.zza Europa	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	lunedì	
PERIODO:	settimanale	
ORARIO:		
AREA VENDITA:	mq. 606	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Rosticceria macelleria</i>	1	
<i>Pesce</i>	1	
<i>Ortofrutta</i>	1	
<i>Salumi-formaggi</i>	1	
<i>Acciughe</i>	1	
<i>Dolciumi</i>	1	
<i>Produttori</i>	2 (liberi)	
Totale Alimentari	8	mq. 267,75
intimo	1	
abbigliamento	2	
casalinghi o altra tipologia mancante	1 (libero)	
calzature	1	
biancheria per la casa	1	
Bigiotteria – fiori e piante	1	
pelletteria bigiotteria abbigliamento	1	
Totale Extra Alim	8	mq. 340,20
TOTALE	16	mq. 607,95

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato A).

ELENCO POSTEGGI – ESEMPLIFICAZIONE

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI mq.
1	Alimentare	Dolciumi	40,50
2	Alimentare	Frutta e verdura	67,50
3	NON Alimentare	Intimo	58,50
4	Alimentare	Formaggio -salumi	29,25
5	Alimentare	Rosticceria macelleria	36,00
6	NON Alimentare	Abbigliamento	43,20
7	NON Alimentare	fiori e piante	36,00
8	Alimentare	Acciughe	31,50
9	NON Alimentare	Calzature	47,25
10	NON Alimentare	Biancheria per casa	45,00
11	Alimentare	Pesce fresco	27,00
12	NON Alimentare	casalinghi o articolo mancante	36,00
13	NON Alimentare	Bigiotteria pelletteria abbigliamento	33,75
14	Alimentare	Produttori agricoli	18,00
15	NON Alimentare	abbigliamento	40,50
16	Alimentare	Produttori agricoli	18,00
			TOT. 607,95

Art. 9

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AREA RISERVATA AL MERCATO

Dalle ore 06.00, alle ore 15,00, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di emergenza e di soccorso, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento del mercato.

E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché i posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 10

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"

6. Il comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche utilizzando il registro di cui all'articolo 10 ter delle presenti norme, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
7. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
8. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - Il modello di domanda da utilizzarsi;
 - il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio entro il quale l'istanza deve essere presentata al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio;
 - ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.
9. Le domande pervenute al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
4. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
 - f) Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - g) Oggetto del procedimento;
 - h) Persona responsabile del procedimento;
 - i) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - j) Termine di conclusione del procedimento.
11. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del **D.P.R. 160/2010**, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Sommariva Perno o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti. In caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
12. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
13. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
14. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
15. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
16. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
17. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
18. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

AUTORIZZAZIONI DI TIPO A).

5. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al comune apposita domanda utilizzando il modello predisposto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
6. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale, la partecipazione alla

assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale, nonché l'esercizio sulle zone di sosta prolungata.

7. Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:
 - a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
 - b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.
8. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
10. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Sommariva Perno o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

La concessione di posteggio fisso è rilasciata dal Comune, non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Nei casi di cessazione di azienda, la durata di concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Il subentrante ha altresì il diritto di sostituire il dante causa nelle graduatorie di assegnazione dei posteggi liberi e temporaneamente non occupati.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo corrispondenti complessivamente a 18 mercati settimanali, salvo documentata assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio di cui sopra, previste dall'art. 29, comma 4, lettera b), oltre il periodo di ferie di trenta giorni nell'arco dell'anno, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio fisso o giornaliero per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

La concessione di posteggio fisso o giornaliero comporta da parte dell'operatore interessato la accettazione delle presenti norme di regolamentazione del mercato.

Art. 10 bis

MODALITÀ DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI RESISI LIBERI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE O DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI E FIERE GIÀ ESISTENTI – (ART. 8, REGOLAM. 6/R)

4. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.
5. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul mercato è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio: $(40/n^{\circ} \max \text{ presenze}) \times n^{\circ} \text{ presenze maturate} = \dots \text{punti}$.
6. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluyente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Art. 10 ter

REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI

- 3 Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni
- 4 In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.

Art. 11

USO DEL POSTEGGIO

Sullo stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società ,anche se titolare di più autorizzazioni, può essere titolare e può fruire fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.

Fermo restando il rispetto della normativa in materia contributiva e fiscale, il titolare dell'autorizzazione può farsi temporaneamente sostituire senza particolari formalità da famigliari coadiuvanti o da dipendenti che, durante l'attività di vendita, siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché del banco, attrezzature e merci appartenenti effettivamente alla persona titolare della relativa autorizzazione e occupi il posto assegnato. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

E' vietata la collocazione a terra della merce esposta, fatta eccezione per gli animali vivi, fiori e piante, macchinari ed attrezzature, mobili ed articoli di arredamento ed altri prodotti simili.

I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizioni delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

La tenda o tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad almeno due metri di altezza e la sua proiezione ortogonale può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione pedonale e veicolare.

I titolari di posteggio fisso dovranno occupare **l'area assegnata entro e non oltre le ore 08.00**, dopo di che saranno considerati assenti ed i relativi posteggi potranno essere assegnati a chi di diritto.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitarie, nonché nei limiti di carattere merceologico stabilito dal presente Regolamento, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il Comune provvede ad annotare le assenze dei titolari dei posteggi fissi, al fine di una corretta applicazione dell'istituto della decadenza previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, o ferie, a condizione che l'interessato provveda a presentare adeguata documentazione giustificativa.

Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Sarà considerato assente l'operatore titolare di posteggio fisso che non provvede ad occuparlo entro le ore 08.00 con la relativa attrezzatura ed esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di mercato, fatti salvi i casi in cui dovessero verificarsi gravi avversità atmosferiche o altri eventi di forza maggiore, tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività.

Costituisce condizione di concessione di posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, nel giorno di svolgimento del mercato, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di suddividere tutti i rifiuti prodotti al fine di agevolare la raccolta differenziata degli stessi nella seguente modalità:

- il cartone e la carta devono essere raccolti puliti e piegati in modo ordinato e lasciati nei rispettivi posteggi;
- le cassette vuote di legno o di plastica dovranno essere conferite in modo ordinato (impilate e differenziate) e lasciate nei rispettivi posteggi;
- tutti gli altri rifiuti, non oggetto di raccolta differenziata, devono essere introdotti in sacchi di plastica e lasciati nei rispettivi posteggi.

La pulizia dell'area mercatale verrà svolta da personale incaricato dal Comune.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 capo III della L. n. 3 del 16.01.2003 avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e degli artt. 10 e 16 della L.689/81 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11, i posteggi fissi resi disponibili per cessazione dell'attività, per decadenza o revoca della concessione o per altre cause, potranno essere assegnati definitivamente, secondo le disposizioni regionali e quelle contenute nel presente Regolamento, agli operatori interessati oppure potranno essere assegnati giornalmente agli operatori del settore, muniti di regolare autorizzazione, che ne facciano richiesta.

Nella cessione di proprietà o di gestione per atto fra vivi o per causa di morte o in caso di subingresso dell'attività commerciale di tipologia A, le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Art. 12
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI

Sono posteggi assegnabili giornalmente quelli disponibili per temporanea assenza dei concessionari.

Per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati o durante il periodo di non utilizzazione degli stessi da parte del titolare, l'assegnazione avviene a favore dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) prioritariamente coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
- 2) in subordine maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- 3) infine maggiore anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area di mercato, con inizio alle ore 08.00.

Il Comune provvede ad annotare le presenze dei richiedenti l'assegnazione dei posteggi non occupati, per la formazione della graduatoria di assegnazione giornaliera.

Sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che partecipa all'assegnazione giornaliera, a prescindere dal fatto che questi ottenga o meno l'assegnazione di posteggio.

Non sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che, partecipando all'assegnazione giornaliera, rifiuta il posteggio od ottenga l'assegnazione di un posteggio, ma non provveda ad occuparlo ed esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'art. 11, del presente Regolamento.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

In occasione di manifestazioni, i posteggi riservati agli agricoltori non possono essere destinati ed essere occupati da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 13
MIGLIORIA POSTEGGI

3. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di miglorie sulla base del seguente ordine:
 - 4) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
 - 5) maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese);
 - 6) data di presentazione dell'istanza di miglioria.
4. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di migloria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

Art. 14 AGRICOLTORI

Si considerano agricoltori agli effetti della normativa in vigore ed agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, (come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti), in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Gli agricoltori muniti di certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco, oppure muniti di autocertificazione ai sensi dell'art.4 della L. n.228/01, attestante l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti della coltivazione o dall'allevamento, possono porre in vendita sul mercato i prodotti ottenuti dai propri fondi nelle aree individuate ai termini dell'art. 5 del presente regolamento.

I posteggi riservati agli agricoltori saranno assegnati dal Comune, in base alle disposizioni degli artt. 10 -10 bis del presente regolamento, adottando i seguenti criteri:

- 1) agricoltori già titolari di concessione di posteggio, che abbiano presentato domanda di miglioria;
- 2) agricoltori non titolari di posteggio fisso nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della giunta Regionale 02 aprile 2001, n. 32-2642, titolo III, punto 6° e segg.;
- 3) altri agricoltori.

Le concessioni di posteggio relative ad aree riservate agli agricoltori non saranno soggette a decadenza per inutilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, oltre che nel caso di documentata assenza per gravidanza, servizio militare, malattia o ferie (per un periodo non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno), qualora gli interessati provvedano a comunicare al Comune la sospensione dell'attività almeno 15 giorni prima del periodo di assenza dovuta alla mancanza stagionale dei prodotti agricoli.

L'agricoltore decade dalla concessione o dalla assegnazione di posteggio:

- a) in tutti i casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia;
- b) in caso di perdita della qualità di agricoltore;
- c) qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli agricoli.

Art. 15 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

7. Il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone pubbliche, religiose o formalmente riconosciute o istituite con provvedimento comunale. Le autorizzazioni temporanee sono accessorie alla manifestazione commerciale principale, devono essere minoritarie e subordinate nella scelta dei posteggi rispetto alle autorizzazioni ordinarie annuali di tipologia A o B. Le autorizzazioni temporanee, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.
8. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
9. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.

10. L'ampiezza delle aree complessive è individuata nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.
11. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
12. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dall'art. 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Art. 16

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche, in orari e giorni diversi da quelli dello svolgimento del mercato settimanale, per le quali non esista un espresso divieto derivante da disposizioni di legge, ovvero sia stato imposto per ragioni di pubblico interesse con ordinanza del Sindaco o del responsabile di servizio.

Indipendentemente dalla presenza sul posto di particolari acquirenti, l'operatore non può sostare nello stesso punto per un periodo superiore ad un ora, anche frazionata, e dovrà spostarsi successivamente almeno per 500 metri.

L'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi genere, che l'operatore ha l'onere di depositare negli appositi contenitori.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno rispettare l'orario di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa che pongono in vendita prodotti dello stesso genere.

E' fatto obbligo di utilizzare veicoli e/o attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi all'arredo urbano.

Per gli autobanchi è indispensabile l'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo per l'utilizzo dello stesso.

Gli agricoltori che intendano porre in vendita i loro prodotti in forma itinerante dovranno essere muniti di certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco o di comunicazione di inizio attività, attestante la loro qualità, l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento. L'agricoltore titolare del certificato dovrà essere fisicamente presente sul posto.

Art. 17

DIVIETO DI STRUMENTI SONORI

E' fatto divieto di impiegare sul mercato e nell'esercizio del commercio in forma itinerante, strumenti sonori quali microfoni, amplificatori, altoparlanti, ecc., per attirare l'attenzione degli acquirenti illustrando le qualità e la convenienza dei propri prodotti.

I commercianti su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare apparecchi di diffusione sonora con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 18

DANNEGGIAMENTI DEI SUOLI E DEGLI IMPIANTI

E' fatto divieto di danneggiare, deteriorare ed insudiciare gli impianti, le attrezzature, le dotazioni ed il suolo dell'area di mercato e di quelle adiacenti.

Art. 19
IGIENE E SICUREZZA

La realizzazione e la manutenzione degli impianti tecnologici e la messa in sicurezza dell'area mercatale, prevista dall' art. 10 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.656 – 3799, sono a carico del Comune.

Il consumo della corrente elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti sarà a carico degli operatori interessati.

Art. 20
FURTI, INCENDI E DANNEGGIAMENTI

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, degli incendi e dei danneggiamenti che si dovessero verificare sul mercato o nelle adiacenze di questo a danno dei beni di proprietà degli operatori commerciali o di terzi.

Art 21
CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il Comune determina la misura e le modalità di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo al posteggio assegnato, in base alle disposizioni vigenti in materia.

Il mancato ovvero il ritardato pagamento del canone di posteggio comporta la sospensione o la revoca della relativa concessione, oltre alle sanzioni pecuniarie ed alle sovrattasse previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 22
NORME DI COMPORTAMENTO

I commercianti su aree pubbliche e gli agricoltori:

- hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno o intralcio alle altre attività,
- devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e dei funzionari addetti alla vigilanza e alla direzione del mercato
- non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta a chi ne corrisponda il prezzo;
- devono adempiere, secondo le modalità di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- devono curare la pulizia ed il decoro proprio e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita, delle sue immediate vicinanze e delle attrezzature aziendali;
- devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti;
- devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale e comunque di pubblico interesse.

Chiunque acceda al mercato ed alle sue immediate adiacenze dovrà evitare comportamenti atti a compromettere il regolare svolgimento del mercato ed arrecare danno o intralcio alle altre attività.

In particolare è vietato soffermarsi nei passaggi e tra i banchi di vendita oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di mercato, recando intralcio al transito ed all'accesso degli utenti.

Art. 23

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento procedono gli operatori di Polizia Municipale del Comune di Corneliano d'Alba.

Possono altresì procedere all'accertamento della violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 24

SANZIONI E CONFISCA DELLA MERCE

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 114, le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dagli spazi previsti dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 25.82,00 a € 15.493,00e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art.29, comma 1, del D.lgs. 114/98.

Agli effetti del precedente comma non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio abusivamente occupato.

La merce confiscata deve essere distrutta , qualunque sia il suo valore.

Equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza, a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano tali fini.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 come previsto dall'art.29, comma 2, del Decreto legislativo 114/98.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art.25
RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sarà applicabile la normativa generale vigente in materia.

Art. 26
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini ordinari di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

E' copia conforme all, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Visto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MENNELLA Dr. Ciro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data

Data: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro
